

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 11 ottobre 2017

Sui disegni di legge:

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(1114) STEFANO. - *Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura*

(1903) TORRISI e PAGANO. - *Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi*

(2243) Daniela VALENTINI ed altri. - *Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare*

(2738) Daniela DONNO ed altri. - *Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo*

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che essi prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura;

considerato, in particolare, che:

- il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura; il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi; il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare; il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia inferiore al minimo;

- il disegno di legge n. 2914, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2017, reca interventi per il settore ittico e conferisce deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. La Commissione di merito ha adottato tale disegno di legge come testo base per il prosieguo dell'esame;

rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2914, che:

- l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo, consistenti in: incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia;

- gli articoli 2, 3, 13 e 14 prevedono deleghe al Governo, rispettivamente: per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura; per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva; per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, e di licenze di pesca;

- l'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;

- l'articolo 5 reca disposizioni sui distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico;

- l'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca;

- l'articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

- l'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca;

- l'articolo 9 prevede che il MiPAAF dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo";

- l'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio;

- l'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;

- l'articolo 12 si riferisce alla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine;

- l'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura;

- l'articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca;

- gli articoli 17 e 18 si riferiscono alle sanzioni;

valutato che:

- con regolamento (UE) 2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Con il regolamento (UE) 2017/127 è stato ripartito tra

le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'anno 2017, confermando per l'Italia una quota nazionale pari a 3.304,82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale n. 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate le quote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra i sistemi di "circuizione", "palangaro" e gli impianti delle "tonnare fisse";

- la Commissione europea ha proposto di includere alcune raccomandazioni vincolanti della Commissione ICCAT nel diritto dell'Unione europea, nella misura in cui non sono ancora state integrate nella legislazione UE. In seguito ai negoziati interistituzionali, il Parlamento europeo deve ora votare il progetto di regolamento COM(2016) 401 che stabilisce misure relative alla pesca nella zona ICCAT al fine di raggiungere un accordo in prima lettura;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la congruità delle disposizioni che prevedono la ripartizione delle quote di tonno rosso, con riferimento, in particolare, alle piccole aziende di pesca, tenendo conto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui, *"in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale"*, e del considerando n. 4 del medesimo regolamento secondo cui tali modalità di ripartizione contribuiscono *"ad un equo tenore di vita per le economie locali"*.

Valeria Cardinali